



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvazione con atto C.C. n. 45 del 8.6.2010

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità e disposizioni

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

Art. 3 Casi particolari di concessione di Patrocinio Comunale e revoca dello stesso

Art. 4 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

Art. 5 Procedure per la concessione del patrocinio e obblighi dei beneficiari

Art. 6 Partecipazione di altri enti

Art. 7 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Offanengo a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Offanengo.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

La Giunta Comunale può concedere il patrocinio, con propria deliberazione, nel caso in cui:

- Si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza offanenghese;
- Si promuovono attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- Si incoraggi lo sviluppo della solidarietà e dei principi di tolleranza,
- Si condividano le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- Si ripercorrano le tradizioni locali;
- La manifestazione abbia carattere nazionale o internazionale;

- Si verifichi la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- Politiche o sindacali;
- Lucrative;
- Palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

Art. 3 Casi particolari di concessione di Patrocinio Comunale e revoca dello stesso

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 4 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo del Comune che risulta essere elemento distintivo del Comune di Offanengo.
2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi eventuale responsabilità, di carattere civile o penale, inerente lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione patrocinata.
3. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
4. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere secondo i regolamenti preesistenti:
 - l'eventuale erogazione di contributi economici;
 - l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione,
 - l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

Art. 5 Procedure per la concessione del patrocinio e obblighi dei beneficiari

1. Per ottenere il patrocinio, il soggetto richiedente dovrà inoltrare almeno 7 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al Comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe ed eventuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge.
2. Sarà cura della Giunta Comunale dare tempestivamente comunicazione al richiedente dell'eventuale concessione.
3. In caso di concessione, il beneficiario è obbligato a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (manifesti, comunicati stampa, cataloghi, opuscoli e pubblicazioni) e di fregiare i medesimi con lo Stemma de Comune e l'indicazione "Comune di Offanengo" limitatamente al periodo della manifestazione.
4. La bozza di detto materiale potrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente comunale.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 6 Partecipazione di altri enti

1. Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc...) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Offanengo.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.